

NEWSLETTER per i Soci Confindustria Chieti Pescara

a cura dello Studio Legale Tributario Torcello

CON IL DECRETO FISCALE ARRIVA LA ROTTAMAZIONE-BIS DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Una delle principali novità contenute nel collegato fiscale alla Legge di Stabilità 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 ottobre, è la riapertura della rottamazione delle cartelle esattoriali.

Dopo il successo ottenuto con la prima edizione (D.L. n. 193/2016), per i contribuenti che non sono in regola con i pagamenti, arriva una seconda chance per chiudere definitivamente i propri debiti con il Fisco.

La rottamazione-bis rispecchia tutte le procedure che erano inserite nella vecchia definizione agevolata (art. 6, D.L. n. 193/2016), alle quali vanno ad aggiungersi ulteriori disposizioni favorevoli per i contribuenti.

Le novità più incisive sono racchiuse nell'art. 1 del D.L. n. 148/2017. La norma in questione, infatti, da una parte estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione, evitando così di penalizzare i debitori che sono incorsi in errori, in disguidi o che non hanno versato le rate per tempo; dall'altra, tratta il tema della rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, disciplinando così la cd. rottamazione-bis delle cartelle esattoriali.

Nello specifico, i termini per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, sono fissati al 30 novembre 2017; pertanto, viene consentito a chi ha già aderito alla rottamazione dei ruoli, di effettuare, entro il prossimo 30 novembre, il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre. In tal modo, i contribuenti che non hanno eseguito i versamenti delle prime due rate del 2017, vengono "riammessi" alla rottamazione senza ulteriore addebito. A ciò si aggiunga che viene riconosciuta la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle anche a coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore delle disposizioni sulla definizione agevolata).

Da ultimo, viene esteso l'ambito applicativo della definizione agevolata che, infatti, potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017

(la prima versione della rottamazione era relativa ai carichi affidati dal 2000 al 2016). A tal fine, gli interessati dovranno presentare dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018.

La rottamazione-bis rappresenta una sanatoria della sanatoria poiché, oltre a riaprire i termini per i ruoli affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre di quest'anno, garantisce il “condono fiscale” anche a chi non ha pagato una o due rate della prima rottamazione, e alla platea di contribuenti che non hanno potuto aderire perché non in regola con altri piani di pagamento rateale all’Agenzia delle Entrate. In altre parole, una ciambella di salvataggio per i “respinti” e per i ritardatari che, con la nuova definizione agevolata, potranno beneficiare altresì di notevoli sconti sull’importo da versare.

Ed invero, il vantaggio principe di questa rottamazione, rispetto alla vecchia edizione, è rappresentato proprio dall’azzeramento delle sanzioni tributarie e degli interessi di mora, nonché delle sanzioni e delle somme aggiuntive che gravano su crediti previdenziali.

In pratica, il contribuente che aderisce alla definizione agevolata, è tenuto a versare solo il capitale (di solito rappresentato da tributi), gli interessi applicati dall’agente della riscossione, l’aggio sulle somme oggetto di definizione agevolata e le spese per la notifica della cartella ed eventuali procedure esecutive. Il tutto pagabile in un unico importo oppure a rate, in un massimo di cinque, tutte di pari importo e la cui scadenza è prevista nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e l’ultima a febbraio 2019.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi relativi a: risorse proprie tradizionali Ue (come dazi doganali Iva riscossa all’importazione), somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Va altresì precisato che, con l’adesione alla rottamazione, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche sui beni del contribuente (tranne quelli già iscritti alla data della presentazione della domanda), né può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Per i contribuenti e per le imprese interessate ad aderire, la domanda deve essere presentata entro il 15 maggio 2018 su appositi moduli che sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 26 ottobre, in anticipo rispetto alla scadenza prevista dal D.L. n. 148/2017 (31 ottobre).